



FNOMCeO

FNOMCEO 07/06/10
RGP.0006338 2010
CI. 01.09.01/1

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

DDL n. 3209-bis – receipte
istanze FNOMCeO – false
attestazioni o certificazioni e
ricette mediche elettroniche

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. **46**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che **nella seduta del 25 maggio 2010 la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha concluso in sede referente l'esame del disegno di legge n. 3209-bis recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione", conferendo al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.** Ora il disegno di legge è in corso di esame in Assemblea.

Nella fattispecie la Commissione Affari Costituzionali durante l'iter parlamentare ha approvato un emendamento presentato dal relatore ON. ORSINI (PDL) che introduce un articolo aggiuntivo – art. 24-bis - recante **"Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"** – False attestazioni o certificazioni.

Pertanto l'art. 24-bis ora approvato prevede:

1. "Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che **le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico**, in relazione all'assenza del servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, **rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica**".

Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 55-quinquies sopra richiamato dispone che **"Le medesime sanzioni disciplinari**

